



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Corte Costituzionale

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE REGIONI SPECIALI E PROVINCE AUTONOME (febbraio 2016 – aprile 2016)

Servizio affari istituzionali e generali, legislazione e semplificazione
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Corte Costituzionale

Sentenza: n. 28/2016

Materia: bilancio e contabilità pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Limiti violati: artt. 79, 103, 104 e 107, dello Statuto; norme di attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale

Oggetto: art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)



Articolo 1, comma 55, delle legge di stabilità 2014

L'articolo 1, comma 55, della legge di stabilità 2014, prevede che una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sia destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ad un fondo per il sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, senza effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale

▪



Articolo 79, comma 3, dello Statuto

Ai sensi del comma 3 dell'art. 79 dello statuto, la Regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria.



Principi di coordinamento della finanza pubblica

Lo Stato sostiene che tutte le disposizioni impugnate possono essere considerate principi di coordinamento della finanza pubblica, finalizzati a fronteggiare una situazione economica congiunturale, in un contesto di perequazione delle risorse finanziarie, che possono anche determinare riduzioni nelle disponibilità finanziarie delle Regioni purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale.



Esito del giudizio

La Corte ritiene che la lesione dell'art. 79, comma 3, dello statuto speciale, derivante dal contenuto di estremo dettaglio della norma impugnata, unilateralmente imposta dal legislatore statale, in assenza delle previste forme di concertazione, determina la **illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge di stabilità 2014**, nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Bolzano.

La dichiarazione di illegittimità estende la propria efficacia anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, tenuto conto dell'identità di contenuto della normativa statutaria violata.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Corte Costituzionale

Sentenza: n. 29/2016

Materia: sistema tributario

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione siciliana

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Limiti violati: artt. 14, lettere d), o), p) e q), e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e degli artt. 3, 81, 97 e 119 della Costituzione

Oggetto: art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114



Articolo 28 del decreto-legge 90/2014

L'articolo 28 prevede, nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che l'importo del diritto annuale delle Camere di commercio, come determinato per l'anno 2014, sia ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Inammissibilità

Lo Stato eccepisce l'inammissibilità delle censure riferite agli artt. 3, 81 e 97 Cost. per mancata motivazione in ordine alla loro ridondanza sulla sfera delle competenze regionali. In effetti, la Regione – nell'evocare la lesione di parametri costituzionali estranei rispetto a quelli che regolano il riparto di competenze tra Stato e Regioni – non motiva in alcun modo in ordine alla configurabilità di tale requisito.

Giurisprudenza

“La ricorrente contravviene al consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, nell'ambito di un giudizio in via principale, le questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, in ordine a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, sono ammissibili soltanto se vi sia ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e il soggetto ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione). Le censure riguardanti gli artt. 3, 81 e 97 Cost. risultano, dunque, inammissibili (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 251, n. 153, n. 89 e n. 13 del 2015, n. 79 e n. 44 del 2014).

Corte costituzionale dichiara inammissibilità'

La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.l.90/2014 proposta in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost.



Non fondatezza

Natura CCIAAA e diritto camerale

L'articolo 1, comma 1, della l. 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) sancisce che le camere di commercio sono **enti pubblici** dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

La norma censurata non disciplina il funzionamento delle Camere di commercio, concernendo viceversa la misura del diritto camerale e quindi essendo ascrivibile alla diversa materia del **«sistema tributario»**, indicata dalla lettera e) del secondo comma dell'art. 117 Cost., di competenza esclusiva dello Stato.

Il diritto camerale ha natura di **tributo** istituito e regolato per legge dello stato.

E poiché il diritto di cui trattasi non è riconducibile all'autonomia impositiva delle Camere di commercio, dal momento che a tali enti (estranei alla categoria degli enti locali) è attribuita soltanto la riscossione della prestazione patrimoniale, va, altresì, escluso che esso possa essere considerato "tributo locale", non essendo frutto del potere impositivo di un ente locale.



Giurisprudenza

La Corte ha in varie occasioni precisato che i tributi istituiti e regolati da una legge dello Stato (anche quando il relativo gettito sia parzialmente destinato a un ente territoriale, come appunto per la Regione siciliana, ai sensi degli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria») conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (ex multis, sentenze n. 131 del 2015, n. 26 del 2014, n. 97 del 2013, n. 123 del 2010, n. 216 del 2009, n. 397 del 2005, n. 37 del 2004, n. 296 del 2003). Conseguentemente, il legislatore statale può sempre modificarli, diminuirli o persino sopprimerli, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, in quanto lo statuto di autonomia non assicura alla Regione siciliana una garanzia di "invarianza" quantitativa di entrate, con il solo limite che la riduzione delle entrate non sia, però, di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali nell'ambito dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni. Sono quindi legittime le riduzioni delle risorse, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti (sentenze n. 188, n. 131 e n. 89 del 2015, n. 26 e n. 23 del 2014, n. 121 e n. 97 del 2013, n. 246 e n. 241 del 2012, n. 298 del 2009, n. 145 del 2008, n. 256 del 2007 e n. 431 del 2004).



Esito del giudizio

La Corte dichiara:

- 1) **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.l. 90/2014, proposta in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost.;
- 2) **non fondata** la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 28 del d.l. 90/2014 proposta in riferimento agli artt. 14, lettere d), o), p) e q), e 36 dello statuto ed all'art. 119 Cost..



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Corte Costituzionale

Sentenza: n. 51/2016

Materia: organizzazione servizio idrico

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Limiti violati: art. 8, numeri 1), 5), 17), 19) e 24); 14; 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Oggetto: art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 133/2014 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 164/2014



Clausole di salvaguardia contenute nel d.l. 133/2014

Secondo la Corte costituzionale le clausole contenute nel d.l. 133/2014 (clausola di salvaguardia contenuta al comma 9-bis dell'art. 7 del d.l. n. 133 del 2014, con specifico riguardo alla disciplina del servizio idrico integrato e quella generale contenuta all'art. 43-bis), non sono idonee a escludere l'efficacia della norma censurata nei confronti della Provincia ricorrente

La presenza infatti, in essa, di un espresso riferimento alle province autonome quali destinatarie del precetto, comporta che debba farsi applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia allorquando tale clausola entri «in contraddizione con quanto affermato nel seguito della disposizione, con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome».



Articolo 7, comma 1, lettera b), numero 2 del d.l. 133/2014

La disposizione impugnata ha aggiunto all'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il comma 1-*bis*, con cui si prevede che "qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito ottimale del servizio idrico entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione degli enti di governo, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente".



Questione fondata nel merito

La Corte riconosce alla Provincia autonoma di Trento una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva della sua organizzazione e della sua programmazione, nonché dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti.

Tale sistema di attribuzioni non è stato sostituito dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente", a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, considerato che "la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma". È evidente, quindi, come il «complesso intreccio di interessi e competenze in cura a diversi livelli istituzionali» in materia di risorse non possa comportare alcuna compressione della preesistente autonomia organizzativa della Provincia autonoma in materia.

Su queste basi, la disposizione impugnata ha senza dubbio invaso un ambito che è precluso all'intervento del legislatore statale in ragione delle richiamate competenze statutarie.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Corte Costituzionale

Esito del giudizio

La Corte dichiara **l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del d.l. 133/2014** limitatamente alle parole "e dalle province autonome".